

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: SISTEMA DEI CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13880 del 14/10/2019

Proposta n. 17794 del 11/10/2019

Oggetto:

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 - D.M. 30 dicembre 2015 - Disposizioni operative per la concessione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli.

Oggetto: D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 - D.M. 30 dicembre 2015 - Disposizioni operative per la concessione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all'Ing. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G10936 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno alla Dott.ssa Alessandra Bianchi.;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

VISTO la Legge 4 aprile 2012, n. 35 concernente: “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Codice Civile che all'art. 2135 stabilisce i requisiti dell'imprenditore agricolo;

VISTO il D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 concernente: “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;

VISTO il D.M. 14 dicembre 2001 n. 454, relativo al “Regolamento concernente le modalità di gestione delle agevolazioni fiscali degli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

VISTO il D.M. 30 dicembre 2015 concernente “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e

piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii., concernente: “Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)”;

VISTA la Legge Regionale 06 agosto 1999 n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;

VISTO in particolare l'art. 10 della citata L.R. n. 14/99, in cui è stabilito che l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati da parte dei comuni di minore dimensione siano affidati alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali con un comune capofila che li esercita per conto di tutti i comuni compresi nell'ambito stesso;

VISTA la D.G.R. 14 giugno 2002 n. 781, avente ad oggetto “Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della legge regionale n. 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell'agricoltura”, con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali di esercizio delle funzioni e dei compiti delegati ai comuni in materia di agricoltura ed i relativi comuni capofila;

VISTA la D.G.R. 843 del 5 settembre 2003, concernente l'approvazione delle Linee Guida sulle procedure per la concessione di carburanti agricoli agevolati;

VISTA la risoluzione n. 20 del 27/01/2006 dell'Agenzia delle Entrate concernente: “Art. 32, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Associazione XX. Natura agricola dell'attività di produzione del micelio di fungo” limitatamente alla definizione di natura fiscale;

VISTA la nota prot. n. 27937/98 del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate concernente: “La natura agricola dell'attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo” anch'essa esclusivamente ai soli fini fiscali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14781 del 19/11/2018, concernente D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 - D.M. 30 dicembre 2015 - Disposizioni operative concessione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, che l'erogazione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie, può essere calcolata per un numero massimo di 3 mesi per ogni anno solare;

VISTA la nota prot. n. 691800 del 03/09/2018, con cui è stato chiesto al CREA-PB Lazio, di fornire un parere sull'incidenza percentuale del fattore di produzione carburante per il riscaldamento delle colture protette rispetto ai ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti, considerando la situazione attesa da un bilancio aziendale ordinario per le aziende orticole, floricole e vivaistiche;

VISTI i quesiti agli atti presentati dai comuni Capofila alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, riguardo le procedure di assegnazione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti agricoli impiegati per le attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo e la coltivazione di funghi;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n.809271 del 11/10/2019, con la quale il CREA-PB ha fornito i dati economici in suo possesso, relativi ai bilanci aziendali di ditte che utilizzano fonti energetiche per il riscaldamento delle colture, da cui emerge che l'incidenza media del costo del fattore di produzione gasolio per il riscaldamento delle produzioni orto-floro-vivaistiche è pari al 20% dei margini lordi realizzati;

CONSIDERATO che l'art. 2 comma 2 lettera a) del DM 454/2001 stabilisce che: "l'agevolazione riguardante i carburanti per impieghi agricoli compete ai seguenti soggetti esercenti le attività richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503, per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base";

CONSIDERATO che l'articolo 29 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO che in base a quanto chiarito con la risoluzione n. 20 del 27/01/2006 dell'Agenzia delle Entrate, l'attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo è da considerarsi attività agricola, limitatamente alla definizione di natura fiscale;

CONSIDERATO che in base a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate con nota prot. n. 27937/98, per calcolare la superficie adibita alla produzione, citata dall'articolo 29 comma 2 lettera b del DPR 917/86, *"occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali"*;

CONSIDERATO che i quesiti inoltrati, anche per le vie brevi, da parte delle amministrazioni preposte all'istruttoria e alle verifiche successive sulle domande di assegnazione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti agricoli impiegati per le attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo e la coltivazione di funghi, suggeriscono la necessità di riepilogare, in un unico atto amministrativo, la comunque nota legislazione in materia,

RITENUTO pertanto necessario, al fine di chiarire le procedure di assegnazione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti agricoli impiegati per le attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo e la coltivazione di funghi, ribadire che:

- l'attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo è da considerarsi attività agricola nei limiti previsti dalle citate note e risoluzioni rispettivamente del Ministero Competente e dell'Agenzia delle entrate;
- l'attività di coltivazione di funghi ha diritto alle sopra richiamate agevolazioni, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, considerando che per calcolare la superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste effettivamente la produzione (ripiani o bancali) e non già a quella coperta in totale dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali;
- per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nelle specifiche lavorazioni connesse alla produzione di substrato inoculato di micelio di fungo e di funghi commestibili, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, vanno considerati i quantitativi riportati al punto 32 del D.M. 30 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, nei casi in cui non vi siano declaratorie sancite con decreti di calamità naturale che determini la possibilità di concedere supplementi rispetto i tre mesi di riscaldamento ordinariamente stabiliti con determinazione dirigenziale n. G14781 del 19/11/2018, è necessario individuare una procedura per uniformare i procedimenti amministrativi adottati dai Comuni Capofila sottesi al rilascio di supplementi di assegnazione di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie, al fine di omogeneizzare sull'intero territorio regionale le eventuali istanze pervenute ed evitare possibili distrazioni d'utilizzo;

CONSIDERATO che nel corso del 2019, in linea con i dati storici alla base della Determinazione Dirigenziale n. G14781 del 19/11/2018:

- non si sono verificate particolari situazioni di calamità legate al gelo, così come confermato, tra l'altro, dall'unica segnalazione di criticità legata al caldo ed alla conseguente siccità, giunta alla scrivente Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, e dalla successiva conferma di tale andamento climatico riferita dall'A.R.S.I.A.L., a cui per competenza è stata chiesta opportuna verifica, con nota acquisita al protocollo regionale n. 696665 del 03/09/2019;
- che non sono giunte alla scrivente Direzione segnalazioni relative a situazioni di particolare criticità riguardo il gelo, o richieste di supplementi di assegnazione di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie da parte dei comuni situati nelle zone interne, quindi più fredde, della Regione Lazio;
- che, infine, le assegnazioni di carburante per riscaldamento delle ditte ubicate nella fascia costiera della Regione Lazio risultano ampiamente coperte dal quantitativo assegnabile in via ordinaria secondo le disposizioni della Determinazione Dirigenziale n. G14781 del 19/11/2018, pertanto le eventuali richieste di supplemento, qualora ne ricorrano i presupposti, non potranno eccedere la quantità corrispondente ad un mese di riscaldamento;

RITENUTO pertanto, che è possibile concedere un supplemento di assegnazione di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie rispetto al quantitativo assegnabile in via ordinaria secondo le disposizioni della Determinazione Dirigenziale n. G14781 del 19/11/2018, solo nel caso in presenza di una dettagliata relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, che giustifichi la straordinarietà della coltivazione in termini di fabbisogni termici legati al ciclo vegetativo della specie coltivata, come ad esempio la coltivazioni di specie vegetali tropicali o sub-tropicali, o di coltivazione in periodo di estremamente sfavorevole dal punto di vista fenologico, come la germinazione o l'innesto verde di specie ad elevate esigenze termiche nei mesi più freddi;

CONSIDERATO infine, che in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto delle indicazioni fornite su larga scala da numerosi istituti di ricerca in materia ambientale, di ottemperanza degli indirizzi della politica di Sviluppo Agricolo dell'Unione Europea e agli accordi internazionali in tema ambientale, le attività che producono gas serra e contribuiscono quindi al riscaldamento globale, tra le quali il riscaldamento tramite combustibili fossili ha senza dubbio un grosso impatto negativo, vanno il più possibile ridotte;

RITENUTO di dover disporre, relativamente agli eventuali procedimenti amministrativi sottesi al rilascio di supplementi di assegnazione di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie, rispetto a quanto stabilito in via ordinaria con Determinazione Dirigenziale n. G14781 del 19/11/2018, che le istruttorie adottate dai competenti Comuni Capofila seguano la seguente procedura:

- A. Richiedere agli utenti che presentano istanza la seguente documentazione giustificativa:
- libretto relativo alla precedente assegnazione rilasciata, correttamente compilato in ogni sua parte;
 - copia del registro di carico e scarico degli oli minerali della ditta compilato fino alla data di richiesta;
 - copia dei DAS di accompagnamento del carburante e delle corrispondenti fatture, al fine di quantificare il costo del fattore di produzione carburante ad uso agricolo sostenuto dalla ditta;
 - relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritto al relativo ordine professionale o collegio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, attestante gli straordinari fabbisogni in termini delle colture praticate dalla ditta nelle proprie serre, con precisa indicazione della superficie investite, della data di semina/trapianto, della durata del ciclo produttivo e delle quantità di produzione attese (Kg di Ortaggi, n. di steli, n. di piante), secondo lo schema allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;
- B. Effettuare, nel caso in cui la citata relazione e le opportune verifiche condotte dal Comune Capofila competente, evidenzino la necessità del supplemento, l'assegnazione del supplemento di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie, per un quantitativo massimo pari ad un mese di riscaldamento, secondo le metodologie di calcolo consuete;
- C. Richiedere nella obbligatoria denuncia di utilizzo da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione dell'agevolazione, una relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritto al relativo ordine professionale o collegio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, attestante le coltivazioni messe in atto con il supplemento concesso e la documentazione contabile giustificativa delle

vendite dei prodotti ottenuti, ossia fatture o corrispettivi. Qualora, per circostanze eccezionali o situazioni cogenti di mercato indipendenti dalla volontà del richiedente, i prodotti non siano stati collocato sul mercato, ne va data contezza e oggettiva giustificazione nella citata relazione;

- D. Comunicare tramite PEC l'avvenuta assegnazione supplementare, entro sette giorni dal rilascio del libretto, per le valutazioni del caso, alla Regione Lazio (agricoltura@regione.lazio.legalmail.it), all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (dir.lazio-abruzzo@pec.adm.gov.it) ed alla Guardia di Finanza (rm0790000p@pec.gdf.it).

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- di ribadire, al fine di dirimere i dubbi sorti da parte di alcuni comuni capofila riguardo le procedure di assegnazione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti agricoli impiegati per le attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo e la coltivazione di funghi, che:
 - l'attività di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo è da considerarsi attività agricola nei limiti previsti dalle citate note e risoluzioni rispettivamente del Ministero Competente e dell'Agenzia delle entrate;
 - l'attività di coltivazione di funghi, ha diritto alle sopra richiamate agevolazioni, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, considerando che per calcolare la superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste effettivamente la produzione (ripiani o bancali) e non già a quella coperta in totale dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali;
 - per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nelle specifiche lavorazioni connesse alla produzione di substrato inoculato di micelio di fungo e di funghi commestibili, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, vanno considerati i quantitativi riportati al punto 32 del D.M. 30 dicembre 2015;
- di disporre, relativamente agli eventuali procedimenti amministrativi sottesi al rilascio di supplementi di assegnazione di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie, rispetto a quanto stabilito in via ordinaria con Determinazione Dirigenziale n. G14781 del 19/11/2018, che le istruttorie adottate dai competenti Comuni Capofila seguano la seguente procedura:
 - A. Richiedere agli utenti che presentano istanza la seguente documentazione giustificativa:
 - libretto relativo alla precedente assegnazione rilasciata, correttamente compilato in ogni sua parte;
 - copia del registro di carico e scarico degli oli minerali della ditta compilato fino alla data di richiesta;
 - copia dei DAS di accompagnamento del carburante e delle corrispondenti fatture, al fine di quantificare il costo del fattore di produzione carburante ad uso agricolo sostenuto dalla ditta;
 - relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritto al relativo ordine professionale o collegio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, attestante gli straordinari fabbisogni in termini delle colture praticate dalla

ditta nelle proprie serre, con precisa indicazione della superfici investite, della data di semina/trapianto, della durata del ciclo produttivo e delle quantità di produzione attese (Kg di Ortaggi, n. di steli, n. di piante), secondo lo schema allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

- B. Effettuare, nel caso in cui la citata relazione e le opportune verifiche condotte dal Comune Capofila competente, evidenzino la necessità del supplemento, l'assegnazione del supplemento di carburante agricolo agevolato impiegato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra e delle fungaie, per un quantitativo massimo pari ad un mese di riscaldamento, secondo le metodologie di calcolo consuete;
- C. Richiedere nella obbligatoria denuncia di utilizzo da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione dell'agevolazione, una relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritto al relativo ordine professionale o collegio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, attestante le coltivazioni messe in atto con il supplemento concesso e la documentazione contabile giustificativa delle vendite dei prodotti ottenuti, ossia fatture o corrispettivi. Qualora, per circostanze eccezionali o situazioni cogenti di mercato indipendenti dalla volontà del richiedente, i prodotti non siano stati collocato sul mercato, ne va data contezza e oggettiva giustificazione nella citata relazione;
- D. Comunicare tramite PEC l'avvenuta assegnazione supplementare, entro sette giorni dal rilascio del libretto, per le valutazioni del caso, alla Regione Lazio (agricoltura@regione.lazio.legalmail.it), all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (dir.lazio-abruzzo@pec.adm.gov.it) ed alla Guardia di Finanza (rm0790000p@pec.gdf.it).

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Lasagna